



Oggetto: **FORNITURA, PRODUZIONE E MONTAGGIO A REGOLA D'ARTE DELL'ALLESTIMENTO RIGUARDANTE LA SALA DEFINITA "EX CINEMA", SITA AL PIANO PRIMO DEL COMPLESSO DENOMINATO "SFERISTERIO".**

DOCUMENTO:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO

(art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08)

	<u>Rev. N.</u>	<u>Motivo revisione</u>	<u>Data revisione</u>
data : settembre 2019	00	Prima emissione	- - -



FIRME DEL DOCUMENTO

L'elaborazione del presente documento è terminata in data a settembre 2019.

Ing. Tristano Luchetti

RUP e Dirigente Servizio "Servizi Tecnici" del comune di Macerata

.....

1. Premessa

1.1. Obiettivo

Il presente documento costituisce assolvimento all'obbligo disposto dall'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 106/2009.

L'obiettivo primario che si prefigge è quello di eliminare o, ove ciò non sia stato possibile, di ridurre al minimo, in relazione all'evoluzione tecnologica, i cosiddetti *rischi interferenti*, cioè i rischi dovuti alla presenza simultanea nei nostri luoghi di lavoro, in cui si ha la disponibilità giuridica, di più operatori economici che svolgono lavori o forniture o servizi per nostro conto, in aggiunta alle attività normalmente da noi espletate.

Il documento individua tutti i rischi interferenti, le relative misure di prevenzione e protezione e i soggetti obbligati ad attuarle. Dispone, inoltre, un sistema di controllo dell'attuazione delle suddette misure, sia da parte dell'azienda esecutrice/fornitrice/prestatrice che da parte nostra, per rendere quanto più possibile efficace in termini prevenzionistici.

1.2. Definizioni

In questo documento si intende per:

- *Contratto d'opera* (art. 2222 c.c.): contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale;
- *Contratto d'appalto* (artt. 1655 e 1656 c.c.): contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.
- *Contratto di somministrazione* (art. 1559 c.c.): contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (rif. art. 1677 c.c.);
- *Committente*: soggetto che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'impresa Appaltatrice il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale della stessa presso l'Azienda;
- *Costi relativi alla sicurezza*: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'impresa Appaltatrice e del Committente;
- *Interferenza*: circostanza in cui si verifica un contatto (rischioso) tra il personale del Committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

1.3. Riferimenti normativi

Per la stesura del documento si applica la seguente normativa:

- *Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008* Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- *Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009* Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- *Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677, 2222 e segg.*

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di

provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

1.4. Attività di promozione

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i vari lavori.

1.5. Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza da parte delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi delle norme di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

1.6. Misure di coordinamento generali

Non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'Impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione e firma dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell'Impresa appaltatrice, se non dopo la verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte del Committente, che richiederà all'impresa la documentazione prevista nell'art. 26, co. 1, lettera a), D. Lgs. 9/4/2008, n. 81.

Sia il Committente che l'impresa appaltatrice potranno interrompere le lavorazioni qualora ritenessero che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Le operazioni potranno riavere inizio solamente dopo la verifica da parte dei Datori di lavoro (Committente e dell'Impresa appaltatrice) e la firma di nuovo verbale di coordinamento.

1.7. Misure di riconoscimento dell'impresa appaltatrice

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto (o subappalto) il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. Oggetto dell'opera

Consiste nella fornitura, produzione e montaggio a regola d'arte dell'allestimento della sala definita "ex cinema" sita nel complesso denominato "Sferisterio" di Macerata.

3. Committente

3.1. Dati generali

<i>Ragione sociale</i>	Comune di Macerata
<i>Sede Legale</i>	Via Piaggia della Torre n. 8
<i>Recapiti</i>	0733-2561 municipio@comune.macerata.it
<i>Dirigente settore specifico</i>	Ing. Tristano Luchetti Settore Servizi Tecnici
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e</i>	Ing. Giorgio Meschini

<i>Protezione</i>	
<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	Roberta Spernanzoni
<i>Medico competente</i>	Dr. Carlo Gualco
<i>Addetti antincendio ed evacuazione</i>	Dipendenti provvisti di formazione specifica individuati e designati nel Piano di emergenza: Roberta Spernanzoni
<i>Addetti al primo soccorso</i>	Dipendenti provvisti di formazione specifica individuati e designati nel Piano di emergenza: Roberta Spernanzoni e Rastelli Maria Sara
<i>Referenti per il lavoro in oggetto</i>	Ing. Luchetti Tristano, 0733 256 270

3.2. Luogo dell'intervento

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura, produzione e montaggio a regola d'arte dell'allestimento, come da progetto esecutivo redatto in data "settembre 2019" dall'Arch. Bruno Mariotti e Lorenzo Ceschi dello "CH+ partners architecture" studio associato di architettura e design sito in Pesaro, presso:

- la sala "ex cinema" sita al piano primo del complesso dello Sferisterio di Macerata.

Si precisa che la posa in opera di detta fornitura avverrà alla conclusione dei lavori di riallestimento e musealizzazione dell'ex Sala Cinema e pertanto tale operazione non interferirà con il cantiere concluso.

4. Aree autorizzate per l'intervento

L'accesso alla ditta appaltatrice è limitato al raggiungimento della sala ex cinema oggetto della fornitura.

Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare le aziende esterne e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall'azienda committente

4.1 Verifica dell'idoneità dell'azienda appaltatrice

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 6, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 81/08, la Azienda, Committente, verificherà con Contratto d'Appalto l'idoneità tecnico professionale della Impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:

o acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;

o acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

5. Durata dei lavori

Massimo 10 giorni dalla stipula del contratto.

6. Valutazione dei rischi interferenti

6.1. Premessa

Il rischio interferente è definito come *il rischio di interazione tra attività lavorative di diverse organizzazioni, incluse quelle della Committenza*. I rischi interferenti sono dovuti alla presenza promiscua di più operatori in uno stesso luogo di lavoro, dove normalmente si svolgono già attività dell'azienda committente; tali rischi si possono distinguere in due categorie:

- *Rischi propri dell'azienda committente*, con potenzialità di interessare soggetti terzi che eseguono lavorazioni nelle immediate vicinanze della fonte di rischio;

- *Rischi propri delle aziende esecutrici*, ivi inclusi i lavoratori autonomi, con potenzialità di interessare i soggetti presenti nelle immediate vicinanze della fonte di rischio, siano essi lavoratori dell'azienda committente che di altri operatori economici.

6.2. Criterio di valutazione

In questo documento il *rischio* viene definito in maniera quantitativa come il prodotto tra la *probabilità* che l'avvenimento accada per il *danno* che l'evento provoca.

I fattori *danno*, *probabilità* e *rischio* vengono definiti in modo qualitativo come di seguito riportato.

Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI PROBABILITA'	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili ▪ Non si sono mai verificati fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità ▪ Si sono verificati pochi fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si sono verificati altri fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Si sono verificati altri fatti analoghi ▪ Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Danno: effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). L'entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:

VALORE DI DANNO	DEFINIZIONE	INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> ▪ danno lieve
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incidente che non provoca ferite e/o malattie ▪ ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incidente/malattia mortale ▪ incidente mortale multiplo

Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).



P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

In funzione del rischio valutato vengono stabilite le misure di prevenzione e protezione come di seguito specificato:

R > 8	Rischio elevato	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, addestramento, formazione e monitoraggio con frequenza elevata.
4 ≤ R ≤ 8	Rischio medio	Adozione di misure preventive e/o protettive con predisposizione di procedure operative, formazione, informazione e monitoraggio con frequenza media
2 ≤ R ≤ 3	Rischio basso	Adozione di misure preventive e/o protettive, formazione, informazione e monitoraggio ordinario
R = 1	Rischio minimo	Non sono individuate misure preventive e/o protettive. Solo attività di informazione. Non soggetto a monitoraggio ordinario

6.3. Valutazione dei rischi

Si riportano le schede di valutazione dei rischi di interferenza distinte per tipologia di attività oggetto dell'appalto; in ciascuna scheda vengono specificate la tipologia di interferenza, il livello, le relative misure di prevenzione e protezione ed i costi per la sicurezza.

Rischi interferenziali del Committente	- Non presenti, vista la destinazione d'uso degli edifici in oggetto e considerato che la sala oggetto dei lavori è confinata separatamente dalla attività svolta dal personale dell'Associazione Sferisterio (info point e bar)
Rischi interferenziali delle imprese appaltatrici	- Contusioni, urti, inciampi dovuti a depositi a terra - Proiezioni di schegge, polveri o simili durante determinate fasi di lavoro (foratura, taglio) - Elettrocuzione - Esposizione a rumore

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DEL COMMITTENTE

Non presenti

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI DELLE IMPRESE APPALTATRICI

Contusioni, urti, inciampi dovuti a depositi a terra

Probabilità	Danno	Rischio
3	2	6 - medio

Misure di prevenzione e protezione

servizi tecnici

- Tutti i prodotti movimentati dall'impresa appaltatrice devono venire stoccati all'interno della sala ex cinema in allestimento, che temporaneamente viene assegnata in uso esclusivo all'impresa
- L'impresa è tenuta a programmare e coordinare con il referente dell'istituto le fasi di scarico dei materiali dai mezzi dell'impresa, nonché l'area di sosta assegnata ai mezzi
- È vietato depositare materiali all'esterno della sala ex cinema
- Vigè il divieto di depositare, anche in maniera temporanea, materiali lungo le vie di circolazione e nei pressi delle uscite di emergenza
- Il Committente predisponde il divieto di accesso alle aree oggetto dell'intervento, anche con l'installazione di delimitazioni e segnaletica di sicurezza agli accessi
- Vigè l'obbligo per i lavoratori delle imprese esecutrici di indossare le scarpe antinfortunistiche durante la movimentazione di materiali

Proiezione di schegge, polveri o simili durante determinate fasi di lavoro (foratura, taglio)

Probabilità	Danno	Rischio
2	3	6 - medio

Misure di prevenzione e protezione

- Sono vietati lavori a fiamma libera e lavori di molatura
- Deve essere previsto sistema di aspirazione localizzata per le lavorazioni che producono polveri; al termine delle lavorazioni specifiche, le polveri che non vengono captate dalla aspirazione devono essere raccolte
- Prima dell'inizio di lavori che possono generare schegge, polveri o simili i lavoratori che svolgono il lavoro fanno allontanare le persone presenti che non sono strettamente necessarie alla lavorazione; i lavoratori che eseguono l'intervento sono obbligati ad indossare occhiali di protezione
- Il Committente predisponde il divieto di accesso alle aree oggetto dell'intervento, anche con l'installazione di delimitazioni e segnaletica di sicurezza agli accessi

Elettrocuzione

Probabilità	Danno	Rischio
3	4	12 - alto

Misure di prevenzione e protezione

- L'impresa è tenuta a programmare e coordinare con il referente dell'istituto le fasi di collegamento delle apparecchiature all'impianto elettrico esistente
- Sono tenuti ad effettuare lavori elettrici esclusivamente lavoratori qualificati PES/PAV ritenuti idonei ai lavori sotto tensione
- I suddetti lavoratori sono tenuti ad operare in conformità alle vigenti normative di sicurezza, compresa la norma CEI 11-27, al fine di tutelare le altre persone presenti dal rischio di elettrocuzione, considerando le stesse quali persone comuni (PEC) in conformità alla CEI 11-27
- È vietato lasciare in tensione impianti od apparecchiature accessibili senza che sia garantito il grado di protezione minimo; nell'eventualità che ciò si renda necessario, è obbligo per l'impresa esecutrice porre barriere e/o distanziamenti in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 11-27, compresa l'applicazione di segnali di avvertimento
- In presenza di parti elettriche in tensione accessibili vigè l'obbligo di sorveglianza continuo da parte dei lavoratori dell'impresa esecutrice
- Il Committente predisponde il divieto di accesso alle aree oggetto dell'intervento, anche con l'installazione di delimitazioni e segnaletica di sicurezza agli accessi

Esposizione a rumore

Probabilità	Danno	Rischio
3	2	6 - medio

Misure di prevenzione e protezione



- Il Committente predisporre il divieto di accesso alle aree oggetto dell'intervento, anche con l'installazione di delimitazioni e segnaletica di sicurezza agli accessi, in modo da ridurre la probabilità di esposizione all'agente fisico per i lavoratori del Committente
- È obbligatorio l'uso di otoprotettori nelle lavorazioni "particolarmente rumorose", ovvero lavorazioni che superano il limite inferiore d'azione, sia per i lavoratori che svolgono le lavorazioni che per le altre persone presenti (è comunque preferibile allontanarsi dalla zona rumorosa, qualora fattibile)

COSTI PER LA SICUREZZA GENERATI DAI RISCHI INTERFERENTI

Nessun costo per la sicurezza generato dai rischi interferenziali. Onere del Committente l'esecuzione di delimitazioni e segnaletica di sicurezza a precludere l'accesso all'area di cantiere. I d.p.i. precedentemente indicati devono essere forniti ai lavoratori indipendentemente dai risultati di questa valutazione (scarpe antinfortunistiche, occhiali di protezione, otoprotettori).

7. Norme comportamentali generali

I lavoratori delle imprese esecutrici devono:

- Osservare ed attuare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite in merito alle misure di prevenzione e protezione;
- Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale;

All'interno degli edifici è vietato:

- Mangiare e bere;
- Allontanarsi senza autorizzazione dalle aree destinate all'intervento;
- Ostruire vie d'esodo, uscite di emergenza, presidi antincendio;
- Fumare.

Ciascun edificio è servito da un sistema di vie di uscita predisposto per essere utilizzato in caso di emergenza e sono presenti presidi antincendio per consentire di estinguere eventuali focolai di incendio. È inoltre presente cassetta di pronto soccorso.

È presente una squadra di lavoratori addetta alla gestione delle emergenze, alla lotta antincendio ed al pronto soccorso.

8. Allegati

Allegati non previsti.